

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-1514 del 24/03/2023                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oggetto                     | VARIANTE DELLA CONCESSIONE RILASCIATA CON ATTO. DET-AMB-2021-3475 DEL 09/07/2021 RELATIVA L'OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA VALLE FATTIBELLO AD USO CAPANNO DA PESCA IN COMUNE DI COMACCHIO (FE), DITTA: BERNARDONI LUCA E SOCI. PRATICA: FE13T0067. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2023-1563 del 24/03/2023                                                                                                                                                                                                                                          |
| Struttura adottante         | Servizio Gestione Demanio Idrico                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dirigente adottante         | DONATELLA ELEONORA BANDOLI                                                                                                                                                                                                                                                    |

Questo giorno ventiquattro MARZO 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la Legge n. 37/1994, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento all’Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l’art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell’art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;

– la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

**RICHIAMATA** la determinazione della Responsabile Servizio Gestione Demanio Idrico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna n. DET-AMB-2021-3475 del 09/07/2021 con la quale è stata rilasciata per 12 anni al Sig. **Bernardoni Luca**, in qualità di referente capo capanno, residente nel Comune di Ravenna (RA), **C.F. PGNDNL77M08D458E** ed ai seguenti consoci: Menegatti Luca - C.F. MNGLCU84T02G916L, Cortini Nino - C.F. CRTNNI32B14D704V, Pirazzoli Samuel - C.F. PRZSML79H29E730Z, Monti Daniele - C.F. MNTDNL62C03E289Q, Zacchini Lamberto - C.F. ZCCLBR57D16I787V, Gramantieri Maurizio - C.F. GRMMRZ54S05I787F, Sgubbi Ezio - C.F. SGBZEI35A14E289R, Pirazzoli Simone - C.F. PRZSMN81S09D121U, Righetti Mauro - C.F. RGHMRA79E13D548D, Pambianchi Mirko - C.F. PMBMRK82R24G916Y, Pambianchi Davide - C.F. PMBDVD86T09D548A, Erani Roberto – C.F. RNERRT47D27D458W, la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico in argine ovest della Valle Fattibello nel Comune di Comacchio (FE), ad uso capanno da pesca, individuata al foglio 55 parte della particella 321 e fronte e parte delle particelle 7, 61 del Comune di Comacchio (FE), identificato con il n. 25 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017, codice pratica FE13T0067;

**PRESO ATTO** che con istanza presentata il 26/11/2022 e assunta a prot. n. PG/2022/0157202 del 27/09/2022 a firma di tutti i soci intestatari della concessione, il Sig. **Bernardoni Luca** C.F. **BRNLCU72C07D704N** residente nel Comune di Russi (RA) ha comunicato la volontà del Sig.

**Pambianchi Mirko** - C.F. **PMBMRK82R24G916Y** residente nel comune di Fiscaglia (FE), del Sig. **Pambianchi Davide** - C.F. **PMBDVD86T09D548A** residente nel comune di Ostellato (FE), del Sig. **Menegatti Luca** - C.F. **MNGLCU84T02G916L** residente nel comune di Ostellato (FE) e del Sig. **Righetti Mauro** - C.F. **RGHMRA79E13D548D** residente nel comune di Fiscaglia (FE), di uscire dalla cointestazione della concessione rilasciata con atto n. DET-AMB-2021-3475 del 09/07/2021, chiedendo contestualmente l'inserimento come nuovo socio del sig. **De Santis Massimiliano**, C.F. **DSNMSM72A19A944B** residente nel Comune di Pianoro (BO);

**PRESO ATTO** della documentazione atta a giustificare l'inserimento del nuovo nominativo nella concessione rilasciata con DET-AMB-2021-3475 del 09/07/2021;

**VERIFICATO** il regolare pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area;

**RITENUTO** pertanto:

– sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che l'inserimento nell'elenco dei soci del sig. De Santis Massimiliano, C.F. DSNMSM72A19A944B residente nel Comune di Pianoro (BO) e la cancellazione dei nominativi del Sig. Pambianchi Mirko - C.F. PMBMRK82R24G916Y residente nel comune di Fiscaglia (FE), del Sig. Pambianchi Davide - C.F. PMBDVD86T09D548A residente nel comune di Ostellato (FE), del Sig. Menegatti Luca - C.F. MNGLCU84T02G916L residente nel comune di Ostellato (FE) e del Sig. Righetti Mauro - C.F. RGHMRA79E13D548D residente nel comune di Fiscaglia (FE), della concessione relativa ad uso capanno da pesca, identificato con il n. 25 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017 possa essere consentita;

**DATO ATTO** che i richiedenti hanno versato alla Regione Emilia-Romagna l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;

**PRESO ATTO** della nota del 22/03/2023 registrata al protocollo PG/2023/51066 con la quale i richiedenti hanno trasmesso il disciplinare sottoscritto con contestuale rinuncia alla concessione del

sig. Monti Daniele e della dichiarazione del decesso del sig. Sgubbi Ezio - C.F. SGBZEI35A14E289R con relativa dichiarazione di non interesse al subentro nella concessione da parte degli eredi.

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa;

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di variare la concessione rilasciata con DET-AMB-2021-3475 del 09/07/2021 relativa l'occupazione di un'area del demanio idrico in argine ovest della Valle Fattibello nel Comune di Comacchio (FE), ad uso capanno da pesca, individuata al foglio 55 parte della particella 321 e fronte e parte delle particelle 7, 61 del Comune di Comacchio (FE), identificato con il n. 25 rispetto alla Tav. n. 4 del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa approvato con la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Comacchio n. 37 del 22/03/2017, codice pratica FE13T0067 come segue:

- disporre l'inserimento nell'elenco dei soci, del sig. De Santis Massimiliano, C.F. DSNMSM72A19A944B residente nel Comune di Pianoro (BO);
- disporre la cancellazione dei nominativi del Sig. Pambianchi Mirko - C.F. PMBMRK82R24G916Y residente nel comune di Fiscaglia (FE), del Sig. Pambianchi Davide - C.F. PMBDVD86T09D548A residente nel comune di Ostellato (FE), del Sig. Menegatti Luca - C.F. MNGLCU84T02G916L residente nel comune di Ostellato (FE) e del Sig. Righetti Mauro - C.F. RGHMRA79E13D548D residente nel comune di Fiscaglia (FE);
- disporre la cancellazione dei nominativi del sig. Monti Daniele - C.F. MNTDNL62C03E289Q e del sig. Sgubbi Ezio - C.F. SGBZEI35A14E289R;
- mantenere quale referente e capo capanno Sig. Bernardoni Luca C.F. **BRNLCU72C07D704N** residente nel Comune di Russi (RA);

2. di dare atto che la concessione rimane assoggettata alle condizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. rilasciata con DET-AMB-2021-3475 del 09/07/2021 e scadente in data 31/12/2032;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come variato e sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 10/02/2023 (PG/2023/51066 del 22/03/2023);
4. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;;
5. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), d.lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933 ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
8. di notificare il presente atto a mezzo raccomandata A/R al sig. Bernardoni Luca quale referente nominato per i rapporti con la P.A.

La Responsabile  
Servizio Gestione Demanio idrico  
Donatella Eleonora Bandoli  
(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Sig. Bernardoni Luca, in qualità di referente capo capanno, C.F.: BRNLCU72C07D704N ed ai seguenti consoci:

Cortini Nino - C.F. CRTNNI32B14D704V, Pirazzoli Samuel - C.F. PRZSML79H29E730Z, Zacchini Lamberto - C.F. ZCCLBR57D16I787V, Gramantieri Maurizio - C.F. GRMMRZ54S05I787F, Pirazzoli Simone - C.F. PRZSMN81S09D121U, Erani Roberto - C.F. RNERRT47D27D458W, De Santis Massimiliano, C.F. DSNMSM72A19A944B, (cod. pratica FE13T0067).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Valle Fattibello, individuata al foglio 55 parte della particella 321, fronte e parte delle particelle 7 e 61 del Comune di Comacchio (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a ca. mq 308,50, è destinata ad uso capanno da pesca.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 1.319,14 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre

dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

### **ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1.273,30 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non



rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

**ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO E DA ENTE**

**PARCO,**

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 4067 del 11/12/2020, nota prot. PG/2020/181276 del 14/12/2020 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano:

*1. Il presente nulla osta è relativo all'occupazione di aree del demanio idrico così come individuato nell'elaborato grafico a supporto della domanda, che è parte integrante del presente atto.*

*2. L'area interessata dall'occupazione è ubicata su parte delle part.lle 7, 160, 321 (tutte Demanio idrico) e acqua pubblica nel fg. 55 del Comune di Comacchio.*

*3. Il richiedente dovrà attenersi alle Norme Tecniche di Attuazione del 'Piano Particolareggiato Capanni da Pesca' del Comune di Comacchio: nello specifico si deve tenere conto di ciò che è riportato all'art. 5 'Specifiche costruttive e dimensionali dei capanni da pesca' comma 6 lett. a) 'Piattaforma di sostegno' e all'art. 7 comma 10 'Regole di buona esecuzione per la salvaguardia dell'ambiente naturale'.*

*4. Le caratteristiche e dimensioni dell'area richiesta devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di rilascio della concessione, e degli elaborati allegati. Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che la presenza della struttura (capanno) dovesse provocare a terzi; per questo il medesimo dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia. Ogni modifica alla destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.*

5. *Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell'area del personale e dei mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione della via d'acqua e delle relative pertinenze. Questa Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
6. *Il Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione della struttura presente sullo spazio acqueo e sulle aree demaniali richieste eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici.*
7. *Il Richiedente, qualora debba percorrere con automezzi la sommità di argini presenti nei paraggi per accedere al capanno concesso dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria delle sommità, anche in collaborazione con gli altri fruitori dei capanni che abbiano la stessa necessità, sia che il Richiedente ne ravveda l'opportunità sia che venga ordinata da questo Servizio. Resta inteso che le spese per la manutenzione ordinaria delle sommità arginali saranno a totale carico del Richiedente.*
8. *Nel caso di diniego della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa il Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di tutto il materiale presente ed al ripristino della situazione preesistente.*
9. *E' assolutamente vietato utilizzare le aree e lo spazio acqueo che verranno concessi per usi diversi da quello per il quale viene accordata la concessione.*
10. *Dovranno essere rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni circa le modalità di utilizzo e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio.*
11. *L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. Questa Agenzia Regionale non assume inoltre alcuna*

*responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati all'utilizzo delle aree concesse sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*

*12. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*

*13. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale con l'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.*

*14. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.*

3. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Provvedimento n. 2020/00484 del 02/12/2020, nota prot. PG/2020/0175409 del 03/12/2020 dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po:

*Si valuta che:*

- gli interventi di cui all'oggetto siano da ritenersi conformi alla Normativa Tecnica di Attuazione del Piano Territoriale della Stazione "Valli di Comacchio",*
- gli interventi inoltre non presentano incidenza negativa significativa sugli habitat, sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nel Sito Rete Natura 2000,*

*Rilascia nulla osta e valutazione di incidenza, eventuali interventi sul capanno da pesca dovranno essere oggetto di ulteriore procedure di valutazione.*

*Si mette in evidenza che il presente provvedimento viene reso esclusivamente ai sensi della L.R. 06/05, L.R. 07/04 e L.R. 24/2011, e non sostituisce eventuali autorizzazioni necessarie all'effettuazione delle attività in oggetto, di competenza di altri Enti e/o soggetti preposti alla gestione territoriale dell'area indicata.*

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**